

Queste due attività, fondendosi in un tutt'unico, ad opera del Notaro, attuano la sua funzione, nell'ambito dell'ordinamento giuridico.

Nell'esercizio della funzione certificatrice, essendo questa sua attività delegata, il Notaro opera quale organo indiretto dello Stato e soggetto a controllo dello stesso; mentre in quella di redattore del negozio giuridico contenuto nel documento, esercita la parte più elevata delle sue funzioni e precisamente di consigliere e così con tutte le ansie, i rischi e le passioni del libero professionista, la cui affermazione dipende in massima parte, dalla sua preparazione scientifica, dal contenuto della sua opera quotidianamente e pazientemente svolta nei riguardi dei clienti, dalla sua competenza tecnica, non disgiunta dalla figura morale, sociale e da tanti altri coefficienti che normalmente sfuggono ad una indagine superficiale, ma che sono particolarmente esaminati dal cliente, prima che possa accordargli la sua fiducia, per sottoporli i quesiti più intimi, rappresentanti spesso i più profondi segreti dei rapporti familiari e sociali.

Arrivare ad ottenere « la fiducia » dei singoli è la parte più difficile della nostra attività.

Pertanto, l'essenza della funzione Notarile, consiste nel fare assurgere un fenomeno privato, qual'è il negozio giuridico, ad un fatto pubblico, quasi come avente forza di LEGGE.

Sotto il profilo legislativo le attribuzioni notarili sono da noi regolate dalla Legge del 16 febbraio 1913 e fanno ancora riferimento alla riforma Napoleonica del 25 ventoso (16 Marzo 1803 e 27 Giugno 1806) che attuò in Italia, nell'ordinamento dello Stato, accanto ai Tribunali, i Giudici di Pace, istituzione concorrente, con il compito di dare carattere di atto autentico alle obbligazioni contratte dalle parti e la forza di un giudicato e di perpetuarne il deposito assicurandone la data, rilasciandone copie ed estratti», come dice testualmente la Legge.

Infatti la concezione istituzionale dell'ufficio notarile, quale **pubblico ufficio**, viene per la prima volta affermato in Francia nel decreto dell'Assemblea Nazionale Legislativa del 6 Ottobre 1791, avente per oggetto

« L'ORDINAMENTO DEL NOTARIATO ».

Questi caratteri, anche oggi, non appaiono radicalmente rinnovati nell'essenza del Notariato di tipo Latino, pur nelle differenti varietà dell'impostazione attuata da ogni singolo Stato.

Infatti, al primo congresso internazionale del Notariato Latino, tenutosi in Buenos Ayres il 2 Ottobre 1948, per invito del « Collegio de los ESCRIBANOS » di detta città, su iniziativa dell'allora Presidente dei Notai Argentini, José Negri, si costituiva « L'Unione Internazionale del Notariato Latino », con lo scopo di coordinare e valorizzare le aspirazioni professionali di tutti i Notariati Latini ed in tale occasione, il Notaio è definito un « tecnico del Diritto, incaricato di una pubblica funzione, consistente nel ricevere ed interpretare la volontà delle parti, darvi forma legale, redigere le scritture idonee al fine di conferire piena validità ed efficacia alle stesse ».

Da tale definizione si rileva che, se l'essenza della funzione notarile nel suo insieme è rimasta inalterata, in effetti sono aumentate, ampliate e certe volte modificate, le competenze e le attribuzioni.

Queste, col volgere degli anni, hanno subito mutamenti in conseguenza delle estensioni e modificazioni economiche, dello sviluppo tecnologico, della strumentalità delle macchine, dalla trasformazione di un'attività puramente agricola e patriarcale, con piccole e grandi proprietà terriere, caratterizzate dalla staticità, col moltiplicarsi delle imprese, sia a carattere individuale che a carattere associativo, sotto forma di cooperativa, di società di produzione, con formazione di grandi società per azioni, rivoluzionando così tutto il siste-

ma economico-osciale del periodo che prendiamo in esame.

Infatti abbiamo assistito alla evoluzione e trasformazione tanto rapida di alcune zone molto vicine a noi; e precisamente abbiamo visto come piccoli feudali, come Priolo e Melilli, si siano in breve trasformati, con tutte le evoluzioni sociali che ne sono derivate, in grandi centri industriali; e risalendo la nostra Penisola, le enunciazioni si allargherebbero senza limiti.

Il Notaro nel complesso sistema dello Stato moderno è chiamato ad intervenire dal settore sociale a quello economico, dal familiare al processuale, dal finanziario al commerciale, dall'amministrativo al tributario, dal privato al pubblico, dall'assemblea del Grande Complesso Economico-Industriale, a partecipazione Statale, alla piccola azienda.

Il Notaro oggi è assunto, oltre che a consigliere delle parti, alla **direzione del negozio**; — cioè alla formazione del documento, virtualmente esecutivo, il quale diventa, una volta assolto il tributo imposto, strumento idoneo in ogni settore del Diritto, sia privato, che pubblico — per rendere valido il negozio e le manifestazioni di volontà, anche unilaterali dei singoli ed assicurarne la efficacia verso i terzi.

In sintesi, questa è la figura attuale che prendiamo in esame e che da FRANCESCO CARNELUTTI, viene compresa in due categorie fondendosi in una: « **Arte notarile e scienza giuridica del documento** ».

Tale funzione notarile, con la sua intrinseca natura pubblicistica, impone il continuo adeguamento dell'attività negoziale ai principi dell'ordinamento giuridico vigente, che sono in un continuo divenire evolutivo, proprio in stretta ed inscindibile correlazione con l'Attività Politica dello Stato Moderno cui ho accennato.

Infatti, quando si riesce ad ottenere che le due attività siano colliminanti, allora si può dire che tale funzione è in perfetto equilibrio. Invece, quando tale funzione accede ad una distonia, si ha uno squilibrio e quindi deve tendere ad un continuo sforzo di adattamento ed adeguamento per raggiungere l'auspicata sintonia equilibratrice.

E' quindi la più delicata e più difficile funzione del

« HOMO NOTARIUS »

La sempre maggiore estensione dell'economia, l'avvicinarsi alla proprietà di sempre maggiori strati di popolazione, con la conseguenza di un più esteso benessere, il crearsi di nuovi rapporti umani ed associativi, anche fra cittadini di Stati diversi, la necessità di conoscere le diverse legislazioni che vengono a contatto e si assommano, il contrasto tra il potere economico e quello politico, il prevalere dell'uno o dell'altro, in sintonia ed in distonia con i fatti giuridici quotidiani, determinano nuove concezioni negoziali e modificano, capovolgono, sopprimono, accantonano, e creano nuovi istituti giuridici che si vanno sempre più attuando ed evolvendo.

Qui si rende evidente la necessità della circolazione del documento notarile fuori del territorio nazionale auspicata dall'Unione Internazionale del Notariato Latino. Si possono anche citare le nuove concezioni della disciplina di rapporti patrimoniali-familiari, specie nei riguardi della prole legittima e naturale e degli effetti della dichiarazione del divorzio nel Diritto Internazionale Privato; la diminuita utilizzazione della dote od attuata per altri fini; il diminuito uso di rapporti di contratti agrari, con aumento della piccola proprietà coltivatrice ed estensione dell'Istituto della prelazione; l'aumento di traffici commerciali in forma cambiaria e la trasformazione della funzione della cambiale da titolo di credito vero e proprio a surrogato di moneta. Su questo argomento si potrebbe continuare un'enunciazione, quasi all'infinito, senza

parlare di tutto ciò che riguarda l'edilizia, ed in particolare i diritti che si formano tra persone diverse nella costruzione di un complesso edilizio che viene trasferito a vari soggetti ed i diritti che ne derivano.

In molti settori, il Notaro viene chiamato, da numerose disposizioni di Legge sempre più in aumento ad effettuare un controllo del rispetto dell'esigenza giuridica, e ciò è fondamentale, specie quando le parti siano soggetti pubblici e privati insieme, e ciò come nel campo dell'intervento pubblico nell'economia e nella urbanistica.

Norme del genere, divengono sempre più numerose in quanto il legislatore ha trovato nel Notaro lo strumento più idoneo per bilanciare l'incontro dell'interesse pubblico con quello privato.

Con ciò, in particolare mi riferisco al grande complesso di leggi che riguardano la Riforma Tributaria in cui i Notai sono tra i primi a essere chiamati per l'attuazione pratica. Mi riferisco oltre che all'IVA, all'INVIM che viene presa in esame in occasione di ogni trasferimento immobiliare in tutta la sua complessa attuazione, incidendo notevolmente su tutta la contrattazione; senza dire dell'onere relativo all'esecuzione delle singole volture catastali, così di seguito l'enunciazione potrebbe continuare a lungo.

Tale fatto induce a considerare e a prendere in esame la necessità di dover dare all'attività del Notaio e all'organizzazione del Notariato la struttura più idonea per adempiere a questi vasti e rilevanti compiti che ad esso sono affidati, in quanto i continui adattamenti sociali delle forze confluenti, richiedono un faticoso lavoro di ricerca e di coordinamento.

Risulta evidente il grande impegno che ha assunto l'intera categoria, con uno sforzo quotidiano di ricerca con profondità di studio e l'ampiezza della rassegna di idee che ne è scaturita evidenziata dai risultati congressuali.

Tengo a precisare che quello di Catania del settembre 1972 è stato fra i più produttivi di soluzioni al riguardo, ove il grande complesso legislativo riguardante la riforma tributaria è stato esaminato e discusso da relatori particolarmente qualificati con la trattazione di importantissime relazioni. Su tale occasione è stato largamente esaminato il problema della cultura notarile con la necessità di una maggiore diffusione ed organizzazione delle « Scuole di Notariato »; tale problema, dalla Categoria è ritenuto di fondo per l'organizzazione notarile, è stato trattato in vari altri Congressi specie in Sicilia e proprio in precedenza anche nei Congressi di Palermo e di Siracusa e fa piacere che in Sicilia si parli spesso di perfezionamento culturale al fine di ottenere l'adeguamento del Notariato moderno alle esigenze dello Stato nel quale è chiamato quotidianamente ad operare.

I Notai Italiani, in atto, desiderano una riforma per l'adeguamento alle mutate esigenze sociali del loro ordinamento e la desiderano pur riconoscendo e ritenendo, alla unanimità, che l'ordinamento notarile della legge del 1913, vigente, è un monumento di sapienza giuridica, di raro equilibrio e che ha saputo egregiamente resistere alle molteplici evoluzioni dei tempi al di là di ogni naturale inadeguatezza.

Ciò è testimoniato dal vivo desiderio e dall'impegno della categoria di voler contribuire al proprio rinnovamento per cui, presso il Consiglio Nazionale del Notariato è stata costituita una commissione permanente per gli studi sul Notariato nel Mondo Moderno, con un centro di studi giuridici, al fine di potere predisporre gli strumenti idonei per la preparazione dei Congressi e proposte di riforme, sia in campo nazionale, come in campo internazionale.

Nel complesso è bene evidenziare che i Notai desiderano soltanto una riforma che valga a far

si che l'istituzione notarile possa assolvere continuamente i suoi compiti nell'ambito dell'attuale società, in continuo divenire evolutivo e nel precipuo interesse della stessa.

In questo desiderio di adattamento il Notariato Italiano guarda l'Unione Internazionale del Notariato Latino, in quanto in essa riconosce un'organismo valido che possa rafforzare la sua piena vitalità.

Infatti l'Unione ha lo scopo di collegare gli organismi ufficiali dei paesi dove la professione notarile è retta dai principi del Diritto Latino con lo scambio di informazioni e soprattutto con la cooperazione, affinché si possa arrivare ad una unificazione del documento contrattuale notarile, fra tutti i paesi aderenti, rendendone possibile così la diffusione, con la massima facilità di circolazione.

Si ha un doppio aspetto di tale organizzazione. Come strumento di perfezionamento della professione, con l'esame comparativo delle istituzioni dei vari Paesi aderenti all'Unione, e come organo di collaborazione per il progresso legislativo internazionale, presentando sintetizzato il punto di vista dei Notai di tutto il mondo su ogni singolo problema.

Questo è l'aspetto esterno dell'Unione, col quale indirettamente e direi quasi involontariamente agisce sulle legislazioni dei vari paesi, che con lo studio comparativo, i suoi esponenti, hanno la possibilità di prospettare l'adozione di quelle modifiche e riforme che presso altri paesi hanno dato buoni risultati; quindi si ha una collaborazione indiretta, ma sempre più attiva, all'unificazione legislativa internazionale.

E' di particolare importanza il fatto che questo organismo sia stato riconosciuto come organo consultivo del Consiglio d'Europa e da altre importanti organizzazioni internazionali.

L'Unione si riunisce in un Congresso Internazionale ogni due anni, una volta in Europa ed una volta in America, infatti nell'ottobre 1971 si è riunita ad Atene e nell'ottobre 1973 a Buenos Ayres, occupandosi di importanti problemi preannunziati e preordinati con la nomina di commissioni ed apposite pubblicazioni.

L'Unione stessa si è più volte occupata, con particolare interesse, dei problemi riguardanti le società di capitali e di ciò una prima volta nel Congresso tenutosi a Rio de Janeiro nel 1958, un'altra volta nel Congresso di Montreal nel 1961, esaminando i modi di intervento del Notaio nella Società per Azioni nei vari paesi di diritto latino; e nel 1973, tra l'altro a Buenos Ayres si è occupato degli effetti del divorzio nel diritto Internazionale Privato.

Dopo d'aver delineato i principi che regolano l'Unione del Notariato Latino, desidero esaminare brevemente come essa operi nell'ambito della Comunità Europea, in quanto, col trattato del Mercato Comune, si è stabilita la libera circolazione delle persone fisiche ed anche delle persone giuridiche, nei paesi aderenti. E' per questo motivo che i problemi della costituzione e della legale rappresentanza della Società, diventano per noi, come professionisti e come Notai, di primaria e di essenziale importanza. In conseguenza di ciò l'Unione del Notariato Latino, nel Congresso di Roma, ha costituito un apposito Comitato per la Comunità Economica Europea, al fine di avere un organo di collegamento più specifico in tale organizzazione mondiale, per i problemi derivanti dalla sempre più stretta unione degli stati aderenti al Mercato stesso ed al conseguente intensificarsi di rapporti economici, contrattuali e culturali.

Naturalmente il programma della creazione di modelli di contratti e di un nuovo tipo di Società, pone un gran numero di problemi e tutti di grande importanza di cui è presupposto necessario uno studio comparato; e mentre i Notariati di tipo latino affermano i principi dell'attuazione della forma pubblica notarile, specie per gli atti costitutivi di Società; attualmente, l'adesione alla Comu-

nità Economica Europea di paesi di diritto anglosassone, ha condensato le spinte sociali di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nella creazione di strumenti negoziali comuni, che superino le barriere normative nazionali.

L'insieme di questi strumenti dovrà costituire un diritto privato unitario, destinato ad essere applicato nell'ambito della Comunità Economica Europea a prescindere dai confini territoriali degli Stati membri, armonizzando le legislazioni dei vari stati alle esigenze economiche internazionali.

Con l'attivo intervento del rappresentante anglosassone è stato affrontato l'importante problema delle conseguenze giuridiche dell'entrata nella C.E.E. dei paesi di diritto anglosassone, in rapporto all'atto autentico ed alla sua funzione in tutti gli altri paesi già facenti parte della C.E.E.

Si è rilevato in tutti gli studi per l'internazionalizzazione della legislazione societaria nei paesi della C.E.E., che la forma autentica notarile è considerata elemento essenziale e che a quest'effetto è necessario, che i paesi anglosassoni adeguino le rispettive legislazioni. Infatti, in detti paesi la situazione delle professioni legali è divisa in due categorie di giuristi, « il Barrister » che in sostanza è l'avvocato dei paesi latini con il diritto esclusivo di rappresentanza davanti la Corte Suprema ed il « Solicitor » che ha, oltre ad una funzione giudiziaria, il monopolio degli atti sotto sigillo.

Il Notary Public è per contro soltanto persona autorizzata a certificare la verità delle firme e che pur avendo una funzione molto utilizzata in diritto marittimo, ha una importanza quasi trascurabile dal punto di vista strettamente giuridico.

Tale problema da recente, e precisamente il 3 aprile u.s., è stato ampiamente preso in esame dalla Delegazione dell'Unione Internazionale del Notariato Latino presso la C.E.E. e la Direzione Generale degli affari legislativi, anch'essa presso la Comunità Economica Europea ed è stato adottato il principio di istituire, tra la detta Direzione Generale e l'Unione, riunioni regolari e periodiche, nel corso delle quali potranno esser posti a confronto i rispettivi punti di vista, al fine di trovare una soluzione con un punto di incontro, che possa soddisfare per l'attuazione pratica dell'unificazione del documento contrattuale notarile dovendo esso circolare liberamente e con piena efficacia giuridica e contrattuale, con parità, in tutti i paesi di diritto latino, come di diritto anglosassone.

Amici Rotariani,

per concludere questa mia trattazione, che ha avuto come scopo precipuo informarVi sulla attività del « **Notariato moderno** », che vive la vita intrinseca e quotidiana della nostra Società in evoluzione e sempre inquieta, ritengo opportuno ricordare che questa nostra « **Unione di Notariato Latino** » è nata sì, a Buenos Ayres, ove si è accesa la grande fiaccola del Notariato Latino.

Ma successivamente, questa meravigliosa fiaccola è stata rimessa dal Notariato Argentino, con molta generosità e cordialità, al Notariato Italiano, considerandolo culla della latinità.

Presso di Noi è il Consiglio Nazionale del Notariato e principalmente il suo apprezzato presidente, On. Pietro Micheli, che cura l'attuazione dei programmi, al fine di ottenere una sempre maggiore semplificazione dei rapporti economici internazionali con la libera circolazione del documento Contrattuale-Notarile.

In questa occasione desidero anche ricordare l'opera svolta da Alessandro Guasti di Milano, che a conclusione del Congresso tenutosi a Città del Messico, si è così espresso: « La nostra Unione Internazionale, rappresenta ben più che una semplice Associazione di tutela della categoria; essa è l'organizzazione che il Notariato ha costituito per mettersi al servizio della scienza giuridica e degli organismi sovranazionali, costituiti per facilitare i rapporti tra i popoli ».

E tale Congresso si è chiuso con le parole del Presidente della Repubblica Messicana, Gustavo Diaz Ordaz, il quale tra l'altro ha detto:

« In queste ore di scetticismo e di diffidenza, Loro sono gli uomini che nel mondo si costituiscono per antonomasia depositari della fiducia degli uomini e della fede pubblica; in questa bella funzione che, ha risonanza di confessione, ma nello stesso tempo di apostolato, conosce le intimità e le debolezze dell'animo umano, ma non si limita a conoscerle: tende la mano ed apre il suo cuore di notaio per alleviarle e per risolvere i problemi di coloro che si rivolgono al suo studio ».

E dopo tali parole non ritengo dover aggiungere altro.

GIOVANNI STRACQUADANO

La relazione Carli

IL FATTO DEL GIORNO

In apertura di serata il Presidente Dr. Oreste Geraci rivolge un saluto a tutti i presenti e passa ad illustrare l'argomento del fatto del giorno proponendo la discussione sulla relazione del Governatore della Banca d'Italia Carli.

La relazione Carli, egli dice, dà poche speranze sul futuro della nostra economia; il deficit della bilancia dei pagamenti è molto grave e le misure finora adottate si sono rivelate insufficienti. I contrasti con i sindacati sul prelievo fiscale e sugli investimenti aggravano la situazione che si presenta difficile e controversa.

Invita quindi i presenti ad esprimere la loro opinione sul grave problema.

Il primo ad intervenire è il Prof. Luigi Giusso del Galdo il quale esprime la propria perplessità sia sulla stretta creditizia, che potrebbe portare alla recessione, sia sull'inasprimento fiscale. Inoltre, secondo il Prof. Giusso, si dovrebbe investire in quei settori che non richiedono forti importazioni, come gli investimenti sociali, pur se questi, per effetto moltiplicativo, potrebbero aumentare la domanda anche di beni esteri d'importazione. La soluzione migliore sarebbe, a suo parere, quella di accrescere la propensione al risparmio della collettività agevolando il mercato finanziario; ad esempio mediante la creazione di titoli finanziari pubblici indicizzati.

Interviene quindi il Dr. Bruno Tobino il quale sottolinea che la nostra è un'industria prevalentemente di trasformazione e molto spesso non produttiva; bisogna quindi, a suo parere, ristrutturare l'industria valorizzando il valore aggiunto della trasformazione.

Il Comm. Nunzio Costanzo dice che gli investimenti sociali non possono essere attuati in un periodo di grave crisi qual'è l'attuale e che oggi sono necessari duri sacrifici per rimettere in sesto la bilancia dei pagamenti. La stretta fiscale è, a suo parere, l'unico mezzo per limitare i consumi, mentre la stretta creditizia può essere nociva perchè non offre la possibilità di selezionare e potrebbe colpire anche settori produttivi a danno dell'economia del nostro Paese.

L'Ing. Francesco Costarelli sottolinea l'aspetto politico della questione dicendo che la crisi economica è forse stata voluta da forze che si oppongono all'attuale sistema e vogliono cambiarlo ad ogni costo.

Interviene a questo punto il Dr. Orazio Puglisi, il quale dice che il problema non risiede tanto nell'inflazione, che in Italia è piuttosto contenuta in confronto ad altri paesi, quanto soprattutto nelle strutture stesse della nostra economia. Ritene inoltre che la stretta creditizia colpisca troppo duramente molti settori vitali della nostra economia.

Il Presidente Dr. Oreste Geraci invita quindi il Consocio Dr. Salvatore D'Antona, Comandante del gruppo Guardia di Finanza di Catania, ad esprimere la propria opinione in merito alle restrizioni fiscali di cui è cenno nella relazione Carli.

Il Ten. Col. D'Antona mette in rilievo come la riforma fiscale non abbia raggiunto gli scopi che si prefiggeva, anzi, molto spesso, l'IVA ha agevolato le evasioni fiscali.


La stretta creditizia dovrebbe consistere, a suo parere, soprattutto in una lotta alla evasione; lotta che è resa difficile anche dalla molteplicità di compiti assegnati alla Guardia di Finanza.

Prende quindi la parola l'Avv. Emanuele Giardina il quale si dichiara d'accordo con l'Ing. Costarelli nel ritenere preminente l'aspetto politico della crisi. I sindacati vogliono, anche attraverso un aggravamento della situazione, ottenere un mutamento di equilibri tra classe politica dominante e popolazione. I sindacati vogliono un mutamento di fondo e non una riforma congiunturale.

L'Ing. Claudio Majorana ritiene che il governo abbia scelto come interlocutore principale i sindacati e ciò è a suo parere un errore. Di questo passo si va verso una crisi non solo economica ma di tutto il sistema.

Infine l'Ing. Domenico Rapisardi chiede che cosa sia — e se oggi vi è qualcuno in grado di spiegarlo — il nuovo modello di sviluppo di cui tanto si parla.

Il Presidente conclude dicendo che vi è un certo pessimismo sulla possibilità di soluzioni soddisfacenti, ma che bisogna fare l'autocritica e ricordare che l'austerità deve iniziare da noi stessi.



a Catania in via Etnea 222

CENTRO MODA
FUSODORO

il più grande centro di vendita della
provincia, specializzato nelle confezioni
per uomo, donna e bambini

esclusivista delle confezioni *Marzotto* trattate Zepel antimacchia

La nuova disciplina dei rapporti di lavoro

di Ferdinando Gentile

Amici carissimi,

debbo anzitutto farvi le mie scuse per l'involontario contrattempo che mi ha impedito — per ragioni di salute — di tenere l'odierna conversazione nella data precedentemente fissata.

Molti di voi, ne sono sicuro, avranno tirato allora un sospiro di sollievo, illudendosi di essersi liberati del fastidio di ascoltarmi, tanto più che il «fatto del giorno», propostovi in sostituzione dal nostro Presidente (e mi auguro che fatti del genere non abbiano mai più ad occupare le cronache), era talmente interessante da soverchiare di gran lunga, per interesse, ogni altro argomento.

Ma eccomi invece ancora qui, inesorabilmente pronto ad intrattenervi. Ed a tal proposito vi prego di credere che non sono affatto tra coloro (si è detto che ve ne sono) i quali sollecitano la Commissione programmi chiedendo di far fare loro una relazione. L'amico Catalano può testimoniare di avermi più volte sollecitato, vincendo le mie perplessità ed assicurandomi che la trattazione dell'argomento di questa sera era insistentemente richiesta da più parti.

Facezie a parte, debbo ancora premettere che mi asterrò, per ovvie ragioni, dal trattare l'argomento da un punto di vista strettamente tecnico, e mi limiterò quindi ad una fugacissima esposizione del contenuto delle nuove norme sulle controversie di lavoro, soffermandomi invece, anche se nel più assoluto rispetto dei limiti di tempo imposti dal regolamento del Rotary, a lumeggiarne gli aspetti che più facilmente potrebbero interessare i tanti soci che operatori del diritto non sono.

E veniamo dunque alla legge sulle controversie di lavoro, entrata in vigore da circa sei mesi, e sulla quale sarebbe quindi ancora troppo presto fare un bilancio consuntivo, nel senso cioè di un serio giudizio fondato sull'esperienza.

Perché questa legge è stata varata?

E' purtroppo notoria l'attuale esasperante lentezza della giustizia in genere, non solo nel campo penale, che tocca tanto gravemente gli interessi della Società tutta e quello della libertà personale dei cittadini in particolare, ma anche nel campo civile, che non meno gravemente incide sugli interessi economici o comunque privati dei singoli cittadini. Sulle cause di tale lentezza, che costituisce uno degli aspetti della tanto tristemente nota «crisi della giustizia», si è fin troppo parlato, e non è qui il caso di tornare. E' sufficiente rilevare che la lentezza purtroppo esiste, ed è grave! Ad essa contribuiscono inegabilmente, assieme ad altri fattori, la com-

plexità delle procedure, l'insufficienza degli organici dei magistrati e cancellieri, l'insufficienza ed arcaicità dei mezzi a disposizione della giustizia, le manovre talvolta dilatorie dei difensori delle parti che hanno interesse alla più lunga durata della causa. Né voglio escludere che in qualche caso possa concorrere anche una certa negligenza del giudice...

Or è fuor di dubbio che siffatta lentezza è di grave danno per il contendente che attende giustizia, quale che sia la natura della causa, ed è appunto al fine di accelerare e snellire il corso della giustizia, sia pure limitatamente al settore delle cause di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria, che la legge di cui ci occupiamo è stata predisposta, a conclusione di una serie di progetti, poco differenti fra di loro, che si sono susseguiti dal 1968 in poi.

A questo punto la prima notazione che mi affiora è quella relativa al dubbio sulla legittimità costituzionale dell'intera legge. E' stato osservato infatti, e non a torto, che trattasi di una legge settoriale, relativa ad una sola categoria di controversie, e che l'acceleramento delle controversie del lavoro comporta ineluttabilmente una maggiore lentezza di tutte le altre concernenti la rimanente materia civile. Da qui l'eccezione di illegittimità costituzionale della legge, nel suo complesso, per pretesa violazione del principio di parità di tutti i cittadini di fronte alla legge; eccezione che è stata già sottoposta all'esame della Corte Costituzionale.

Al riguardo non bisogna però dimenticare che l'art. 3 della Costituzione, il quale garantisce appunto, con il suo 1° comma, l'anzidetta uguaglianza dei cittadini, contiene anche un secondo comma, il quale recita: «E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». E non possiamo onestamente e sinceramente negare — quali che siano le nostre ideologie — che nella stragrande maggioranza dei casi le controversie di lavoro cui la legge in esame si applica riguardano lavoratori che dall'esito della causa attendono il riconoscimento di una più giusta retribuzione, loro negata durante il corso del rapporto di lavoro, o il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità, cioè il riconoscimento di crediti destinati quasi sempre al soddisfacimento delle più elementari ed essenziali esigenze di vita dei lavoratori stessi e dei loro familiari. (Confessiamolo, amici: tranne pochi casi riguardanti controversie promosse da di-

rigenti di aziende ed alti impiegati per una retribuzione o liquidazione ancor più lauta di quella già percepita o loro offerta, e tranne i casi di controversie determinate da smodate pretese, come tali destinate ad essere rigetate, quanti commessi (o commesse!) di negozi, operai ed impiegatucoli, insegnanti di istituti privati etc. costretti a contentarsi, nel corso del rapporto, di retribuzioni veramente di fame, e quanti lavoratori costretti a prestare lavoro straordinario senza adeguata retribuzione?!).

Ora, di fronte a situazioni del genere, non ritengo possa seriamente disconoscersi il diritto, e soprattutto il **dovere**, della Repubblica di provvedere adeguatamente onde favorire la sollecita definizione delle suddette controversie: così come non si dubita e non si è mai dubitato della legittimità costituzionale del rito, egualmente speciale, già previsto dal codice, ancor prima dell'attuale nuova legge, per le controversie di lavoro e per determinate altre materie (Procedimenti d'ingiunzione, procedimenti per convalida di sfratto etc).

Se posso quindi esprimere una mia opinione personale, (e qui premetto che tutte le opinioni che via via esprimerò non mi impegnano ovviamente né come giudice né tanto meno come componente dell'organo collegiale di cui faccio parte), se posso, dicevo, esprimere una mia opinione personale, non ritengo fondata la pretesa eccezione di illegittimità costituzionale della legge nel suo complesso.

Guardando adesso un po' più da vicino il nuovo rito instaurato dalla legge in questione, si osserva anzitutto che esso, come è stato più volte ripetuto, ha inteso realizzare, quanto meno nella speciale materia del lavoro, i principi di oralità, immediatezza e concentrazione cui, secondo il grande processualista Giuseppe Chiovenda, dovrebbe ispirarsi ed uniformarsi ogni buon sistema processuale. E per realizzare tali principi è stato bandito dal nuovo rito del lavoro quel continuo scambio di comparse scritte in cui si risolve in sostanza l'attuale processo civile, è stato istituito un continuo contatto diretto e personale del giudice con le parti, ed è stata concentrata, come vedremo, — almeno in teoria — in pochissime udienze (ed al limite anche in un'unica udienza) tutta la trattazione della causa, la quale, data l'estrema brevità degli eventuali rinvii, non dovrebbe superare la durata di qualche mese per ogni grado del giudizio.

Altro principio cui il nuovo rito si ispira è quello della cosiddetta ufficialità, propria del processo inquisitorio, nel senso che sono stati ulteriormente evidenziati — benché fossero già presenti anche nel vecchio rito previsto dal codice — i poteri conferiti al giudice nel disporre qualsiasi prova anche d'ufficio, senza richiesta delle parti fatta eccezione per il giuramento decisorio; e ciò al fine di dare ai giudici i più ampi poteri per la ricerca della verità vera.

La nuova legge ha ampliato alquanto il campo di applicazione dello speciale rito del lavoro, essendo stato questo ora esteso, oltre che ai rapporti di lavoro subordinato — in cui cioè vi sia un vincolo di subordinazione del lavoratore alle dipendenze del datore di lavoro — anche ad altri rapporti (come quelli di agenzia, di rappresentanza commerciale e di collaborazione) nei quali manca il carattere della subordinazione, sia pure sotto determinate condizioni di cui in questa sede non è il caso di occuparsi. Altra innovazione sembra consistere nella estensione del rito del lavoro ai « rapporti di lavoro pubblico » non compresi fra quelli dei « dipendenti » di EE. PP., ma tale estensione, come si ritiene prevalentemente, è solo apparente, riguardando essa,

in sostanza, i rapporti di lavoro di mero fatto, contrapposti a quelli regolarmente costituiti mediante atto formale di nomina, ed essendo stata tale estensione già effettuata dalla giurisprudenza mediante l'interpretazione estensiva della corrispondente norma del codice.

A proposito del campo di applicazione del rito del lavoro è sorta una delicata questione relativamente alle controversie di competenza delle Sezioni Specializzate Agrarie.

L'art. 409 n. 2 della nuova legge dispone che il rito del lavoro si applica (conformemente a quanto disponeva il corrispondente art. 429 n. 2 del codice) ai rapporti di mezzadria, di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto etc., ed aggiunge: « salva la competenza delle Sezioni Specializzate Agrarie ». Secondo alcuni le Sezioni Specializzate Agrarie la cui competenza è stata fatta salva dovrebbero continuare a trattare le cause secondo il vecchio rito del lavoro previsto dal codice, dovendosi intendere « salva » non solo la competenza ma anche la procedura: secondo altri invece — ed io sono decisamente fra questi ultimi — le Sezioni Specializzate Agrarie debbono ora applicare il rito del lavoro previsto dalla nuova legge e non più quello già previsto dal codice di procedura, sia perché la nuova legge fa espressamente salva solo la « competenza » e non anche il rito, sia soprattutto perché la legge 2.3.1963 n. 320 istitutiva delle Sezioni Specializzate Agrarie dispone testualmente all'art. 5 che « la trattazione della causa si svolge secondo le norme dettate dagli articoli 429 e segg. del codice di procedura civile in quanto applicabili », e poiché tali norme sono state ora sostituite a tutti gli effetti da quelle contenute nella nuova legge, queste ultime si sostituiscono automaticamente anche a quelle richiamate (con il c.d. rinvio formale) dalla predetta legge istitutiva delle Sezioni Specializzate Agrarie. Né si dica che le nuove disposizioni siano per se stesse inapplicabili alle controversie agrarie, poiché i vari inconvenienti prospettati dai fautori della prima tesi — come ad esempio la difficoltà di avere spesso ed a lungo a disposizione i componenti privati, anche per il raccoglimento delle prove — non sono tali da costituire causa di « inapplicabilità ».

La questione, peraltro, non è priva di serie conseguenze, poiché l'applicazione delle nuove norme comporta non solo una diversa procedura, ma anche — come tra poco vedremo — la facoltà del giudice di disporre, nel corso del giudizio, il pagamento delle somme non contestate o nei limiti per cui ritiene raggiunta la prova, l'esecutorietà di diritto della sentenza di condanna di primo grado etc.

E' stato dato maggiore impulso alla facoltà, di chi intende promuovere un giudizio, di tentare preliminarmente la conciliazione bonaria della controversia, sia in sede sindacale sia ricorrendo ad una « commissione di conciliazione » istituita in ogni provincia presso l'Ufficio Provinciale Lavoro dal direttore dell'ufficio stesso.

Il frequente uso di tale facoltà ed un comportamento leale ed onesto di entrambe le parti potrebbero evitare un buon numero di liti, con evidente immediato vantaggio per la parte e con un provvidenziale alleggerimento del lavoro giudiziario. Altra innovazione rilevante riguarda la competenza, la quale, un tempo ripartita, come per la materia civile in genere, tra il Pretore e il Tribunale, secondo il valore della causa, è ora attribuita, in materia di lavoro, esclusivamente al Pretore, con ciò seguendosi il preciso orientamento già manifestato dal legislatore con la legge n. 604 del 1966 sulla giusta causa dei licenziamenti e con la successiva legge n. 300 del 1970 (c.d.

Statuto dei lavoratori) relativa alla repressione delle pratiche antisindacali.

Circa tali innovazioni è stato da più parti affermato che essa è l'espressione di un duplice orientamento: la preferenza di una larga maggioranza di giuristi per il giudice monocratico, almeno in primo grado, ed una particolare preferenza per il Pretore in specie, ritenuto da alcuni più sensibile alle istanze sociali in considerazione della sua più giovane età. Personalmente ritengo che i vantaggi della monocraticità del giudice di prima istanza, sebbene innegabili sotto certi aspetti, sarebbero assai discutibili, sotto l'aspetto del preteso risparmio di tempo, in quanto il lavoro giudiziario vero e proprio è quello che il giudice svolge in casa per lo studio delle cause e per la stesura delle sentenze, e risulterebbero comunque notevolmente affievoliti, se non addirittura annullati, almeno per le controversie più delicate o di notevole valore economico, dalla maggior garanzia che offre la collegialità e dal prezioso contributo che alla decisione di delicate questioni giuridiche apporta la discussione in Camera di Consiglio; ed io sono testimone della serietà con cui sono state sempre collegialmente decise le cause durante i molti anni della mia ormai lunga carriera, prima come componente della seconda sezione di questo Tribunale, presieduta dal compianto presidente F. Galifi, poi quale presidente del Tribunale di Ragusa ed ora quale consigliere della seconda sezione civile e del Lavoro di questa Corte, ottimamente presieduta dal Presidente G. Paravizzini. Quanto al preteso aspetto politico della scelta — ammesso che ciò risponda a verità, almeno nelle intenzioni del legislatore — sono fermamente d'opinione che la magistratura italiana, quale che sia l'età dei suoi componenti e salve sempre le debite eccezioni che confermano la regola, saprà mantenersi all'altezza delle sue antiche e gloriose tradizioni e renderà giustizia anche nella delicata e mutevole materia del lavoro, applicando con la dovuta sensibilità sociale, non disgiunta, però, dall'assoluta imparzialità e dal necessario equilibrio, le leggi che dal potere legislativo le vengono affidate.

Esporre, sia pure succintamente, le linee essenziali del nuovo rito, sarebbe oltremodo offensivo per i tecnici del diritto che numerosi sono presenti, ed inutile o noiosa « per i non addetti ai lavori », date le ampie notizie che ne ha fornito la stampa.

Tuttavia, per l'eventualità che qualcuno di Loro non abbia mai avuto bisogno né occasione di interessarsi alla materia, mi limiterò, come già detto, ad accennare fuggacemente alle linee schematiche ed essenziali di questo nuovo rito.

Fallito l'eventuale tentativo di conciliazione in sede sindacale o davanti alla speciale commissione cui ho accennato, la domanda giudiziaria si propone con ricorso al giudice competente, anziché con il noto atto di citazione all'udienza fissa.

La domanda può essere proposta anche oralmente al giudice, il quale in tal caso formerà un verbale che terrà luogo del ricorso; ma questa forma, cui pure è stato dato notevole risalto come di una strana innovazione, non è una novità, perché era già prevista dal codice; ed a mio parere non sarà quasi mai usata di fatto, come forse mai è stata usata in passato.

Il ricorso deve contenere fra l'altro (art. 414) l'indicazione dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi e dei documenti che si offrono in comunicazione, i quali ultimi debbono essere depositati unitamente al ricorso.

Ricevuto il ricorso il giudice fissa entro 5 giorni con decreto l'udienza nella quale le

parti debbono comparire, non più lontana di 60 giorni; l'attore deve quindi notificare ricorso e decreto al convenuto, il quale a sua volta (art. 416) dovrà costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza mediante il deposito di una « memoria difensiva », con la quale dovrà « prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione », proporre le sue difese e indicare « a pena di decadenza », i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e i documenti che deve contestualmente depositare.

Seri dubbi sono stati prospettati sulla legittimità costituzionale dei citati art. 414 e 416, sostenendosi da alcuni che la decadenza comminata solo al convenuto e non anche all'attore violerebbe, oltre che l'art. 3 della costituzione (eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge), anche l'art. 24 che garantisce l'inviolabilità del diritto alla difesa. Anche questa questione è stata già sottoposta alla Corte Costituzionale di cui si attende la decisione. Sempre a titolo personale esprimo l'opinione che nemmeno tale questione mi sembra fondata, per un duplice ordine di considerazioni: anzitutto per una ragione di ordine logico, in quanto mi sembra ovvio che il convenuto, avendo già avuto conoscenza del contenuto del ricorso notificatogli dall'attore e dei mezzi di prova e documenti su cui la domanda è fondata, si trova già, all'atto della sua costituzione, nella condizione di potere indicare i propri mezzi di difesa, e se a ciò egli non ottempera è giusto che incorra nella decadenza, mentre l'attore, ignorando, all'atto del deposito del ricorso introduttivo, quale sarà la tesi difensiva del convenuto, non sarebbe giusto dovesse incorrere a priori nella decadenza della indicazione di nuovi mezzi di prova e documenti. D'altra parte la sanzione di decadenza esplicitamente comminata al convenuto è in effetti solo apparente, sia perché « le parti », e quindi anche il convenuto, possono ancora proporre nell'udienza di discussione i mezzi di prova che prima non abbiano potuto proporre, (e ciò possono fare anche in grado di appello, ove tali mezzi di prova siano ritenuti indispensabili dal giudice), sia perché, come ho già detto, il giudice può, a norma dell'art. 421, disporre di ufficio, in qualsiasi momento della causa, l'ammissione di ogni mezzo di prova.

La disparità di trattamento tra attore e convenuto in ordine alla facoltà di proporre mezzi di prova e documenti, è pertanto, a mio sommo avviso, più apparente che reale.

Riprendendo la descrizione della nuova procedura, dirò che, dato il sopraccennato sistema di costituzione delle parti e il dovere che queste hanno di esporre specificatamente nel ricorso o nella memoria difensiva le rispettive tesi ed i mezzi di prova, il giudice è posto fin dalla prima udienza in grado di conoscere compiutamente i termini della controversia e di guidarne lo svolgimento interrogando liberamente le parti e tentando la conciliazione; se questa non riesce il giudice può ammettere nella stessa udienza, se rilevanti, i mezzi di prova proposti dalle parti e può assumere dette prove anche nella stessa udienza, pronunciando, se possibile, immediatamente dopo la sentenza, mediante la lettura del dispositivo in udienza (come nel processo penale) e depositando poscia la motivazione entro il termine di 15 giorni.

La trattazione della causa potrà, se necessario, protrarsi invece per più udienze, mediante rinvii di brevissima durata per l'acquisizione delle prove e per concedere alle parti un breve termine per il deposito di note difensive prima della decisione.

Proseguendo nell'esame delle principali

caratteristiche del nuovo processo del lavoro, vale la pena di accennare:

— alla facoltà che ha il giudice, a norma dell'art. 423, di disporre nel corso del giudizio, con ordinanza, il pagamento delle somme non contestate o di quelle per le quali ritenga raggiunta la prova;

— alla esecutorietà di diritto delle sentenze di condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dal rapporto di lavoro, e ciò nel senso che tali sentenze, anche se appellate, sono provvisoriamente esecutive senza che occorra la concessione della speciale clausola di provvisoria esecuzione, ed alla esecuzione si può procedere anche con la sola copia del dispositivo letto dal giudice in udienza, prima del deposito della motivazione;

— all'abolizione dell'inutile intervento in causa del P.M., previsto dal C.P.C. in considerazione dell'interesse pubblico che l'ordinamento coporativo attribuiva a tutta la materia regolata dalla contrattazione collettiva del tempo;

— alla gratuità del giudizio, per entrambe le parti, con esclusione della precedente limitazione alle cause di valore inferiore al milione;

— alla introduzione del «patrocinio» a spese dello Stato in sostituzione del cosiddetto «Patrocinio gratuito» tutt'ora vigente nella materia ordinaria civile. Anticipandosi quanto forma oggetto di un progetto di legge già approvato dal Senato sul patrocinio statale per i non abbienti, ed attuandosi, sia pure limitatamente alle controversie del lavoro, il dettato costituzionale (art. 24 comma 3°) che impone alla Repubblica di assicurare ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione», la nuova legge ha stabilito (art. 11-16) che a tal fine sono considerati non abbienti coloro che hanno un reddito annuo non superiore ai due milioni, al netto di imposte tasse etc., e che la difesa di costoro, per essere effettiva, venga esercitata da difensori nominati dal giudice e regolarmente retribuiti, secondo tariffa, dallo Stato, salvo il diritto di questo alla ripetizione dalla parte contraria non ammessa al patrocinio statale e condannata alle spese.

La Legge in esame, secondo una prassi sempre più frequentemente usata dall'odierno legislatore, non contiene solo norme processuali ma anche norme di carattere sostanziale, come ad esempio quella contenuta nell'art. 6, il quale, a modifica dell'art. 2113 C.C., ha esteso da tre mesi a sei mesi il termine per proporre l'impugnazione delle rinunzie e transazioni aventi per oggetto diritti inderogabili del prestatore del lavoro ed ha stabilito che tale impugnazione può essere fatta non solo con la citazione ma anche con qualsiasi atto scritto anche giudiziale. Altra norma di natura sostanziale è quella (contenuta nell'art. 42 U.p.) secondo cui il giudice «quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore, per la diminuzione di valore del suo credito».

Quest'ultima norma è certamente tra quelle socialmente più avanzate e contiene una delle innovazioni al tempo stesso più rilevanti e più discusse di tutta la legge.

Nulla da dire in ordine alla determinazione degli interessi nella misura legale, se non che il testo approvato dalla Camera dei Deputati, prevedeva invece un tasso speciale del 10 per cento, providenzialmente riportato dal Senato — su parere della commissione Affari Costituzionali — alla misura legale, onde evitare una patente ed ingiustificata disparità

di trattamento tra i lavoratori e tutti gli altri creditori.

La determinazione del danno eventualmente dipendente dalla diminuzione di valore del credito del lavoratore — da calcolarsi sulla base dell'indice dei prezzi fissato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria —, se da una parte ha l'inevitabile pregio di evitare che crediti di lavoro riconosciuti a distanza di molti anni dal giorno della loro maturazione vengano pagati con moneta svalutata, è d'altra parte quella che ha destato il più vivo sospetto di illegittimità costituzionale, in quanto creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento a favore dei lavoratori, consentendo la rivalutazione di un credito che è certamente di valuta, e non di valore, perché consistente fin dall'origine in una somma di denaro.

La norma in esame viene generalmente giustificata con riferimento all'art. 1224 comma 2° C.C., che riconosce il diritto ad un ulteriore risarcimento a favore del creditore **che dimostri di aver subito un danno maggiore** di quello costituito dagli interessi moratori; ma l'illegittima disparità di trattamento consisterebbe ugualmente nel fatto che la nuova legge consente al lavoratore di conseguire tale ulteriore risarcimento da svalutazione monetaria senza sottostare all'onere, imposto dall'art. 1224 a tutti gli altri creditori, di fornire la prova di aver risentito un particolare pregiudizio per non aver potuto disporre a tempo debito della somma dovutagli.

L'eccezione di illegittimità costituzionale è stata già sollevata, e non è da escludere, a mio modo di vedere, che sussistano buone probabilità perché tale eccezione venga accolta.

Ritengo tuttavia che sarebbe piuttosto auspicabile una più radicale riforma del citato art. 1224 C.C., stabilendo, relativamente a tutti i crediti di valuta, il diritto al risarcimento del maggior danno dipendente dalla svalutazione monetaria, senza che occorra la prova, attualmente richiesta dal citato art. 1224, del particolare pregiudizio risentito dal creditore.

Mi accorgo che l'argomento mi ha preso la mano ed ho abusato fin troppo della vostra pazienza. Volgo quindi alla fine della mia chiaccherata, con qualche osservazione conclusiva.

Abbiamo notato anzitutto che con il nuovo rito ogni atteggiamento dilatorio del datore di lavoro convenuto è reso quanto mai difficoltoso, e resta peraltro in gran parte vanificato dalla rivalutazione del credito del lavoratore. Sarebbe quindi auspicabile che ogni datore di lavoro desse ai propri dipendenti, nel corso del rapporto, la giusta mercede, ed in caso di controversia si comporti con la massima lealtà possibile, tanto più che un atteggiamento del genere non mancherebbe di essere valutato positivamente dal giudice ai fini delle spese. Ed a tal fine potrebbe utilmente cooperare, con opportuni consigli, la classe forense.

E per chiudere vorrei azzardare un giudizio conclusivo sulla legge in argomento.

Non vi è dubbio che si tratta di una legge la quale, pur con le inevitabili imperfezioni, ha molti pregi, soprattutto perché tende, ed in parte riesce, ad attuare quei principi di oralità immediatezza e concentrazione cui ho accennato all'inizio. Essa però, come è noto, è intervenuta in un momento quanti mai inopportuno, a causa della gravità della crisi in cui si dibatte la giustizia; crisi aggravata dal contemporaneo esodo di magistrati e cancellieri.

La legge, è vero, ha cercato di ovviare a tali inconvenienti mediante una serie di provvedimenti destinati a fornire gli uffici di mezzi meccanici adatti e ad aumentare gli organici; ma i mezzi meccanici sono rimasti inoperosi per mancanza di personale tecnico capace, e


i nuovi magistrati e cancellieri chissà quando potranno essere in grado di dare il loro effettivo contributo! A ciò è da aggiungere che le norme transitorie hanno poco opportunamente imposto l'immediata entrata in vigore del nuovo rito così rapido anche per la trattazione delle innumerevoli cause in corso e prima che si rendessero operanti le norme sull'adeguamento del personale e dei mezzi. La conseguenza è che, nonostante i gravissimi sacrifici cui tutti (magistrati, cancellieri ed avvocati) ci sobbarchiamo fino al limite dell'umana resistenza per attuare quanto meglio possibile questa legge, non si riesce ad accontentare sufficien-

temente la domanda di giustizia nel campo del lavoro, e si è costretti a trascurare ulteriormente la trattazione delle altre cause civili che non siano di lavoro.

Non resta che da auspicare che la situazione migliori al più presto, mediante la più attiva e sincera collaborazione delle parti, dei loro difensori, dei funzionari di cancelleria, e della tanto contestata magistratura, cui il sottoscritto ha l'onore... e la sfortuna di appartenere.

Grazie a tutti dell'ascolto.

Ferdinando Gentile



FERRERI & C.

CONCESSIONARIA FIAT
- CATANIA -

CORSO INDIPENDENZA, 49 - Tel. 351644

CORSO SICILIA, 85 - 87 - Tel. 226907

VIA TORINO (ang. via Carducci) Tel. 431007